

EGMR 30474/14

Hudoc Ch, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/hudoc_ch_30474_14

FR: CourEDH 30474/14

IT: CorteEDU 30474/14

Regeste

Partly struck out of the list;Partly inadmissible

Erwägungen

E. 31

La Corte ribadisce i principi pertinenti di cui all'articolo 3 della Convenzione, esposti nella sua sentenza relativa alla causa Tarakhel (sopra citata, §§ 93-99 e 101-104), compreso che, per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, il maltrattamento deve raggiungere un minimo livello di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa; dipende da tutte le circostanze della causa, quali la durata del trattamento e i suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Per determinare se sia stato dimostrato che il ricorrente corre un rischio reale di subire un trattamento vietato dall'articolo 3 in caso di trasferimento in Italia, la Corte esaminerà la questione alla luce di tutto il materiale a sua disposizione, e, se necessario, del materiale ottenuto proprio motu (si veda Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 128, CEDU 2008). La prima, il secondo e la quarta ricorrente devono essere considerati richiedenti asilo in Italia. Deve essere pertanto determinato se la situazione in cui tali ricorrenti potrebbero trovarsi in tale qualità possa essere considerata incompatibile con l'articolo 3, tenendo conto del fatto che appartengono a un gruppo della popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile che necessita di speciale protezione (si vedano Tarakhel, sopra citata, § 97; e M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, § 251, CEDU 2011). La Corte ribadisce che la situazione dei richiedenti asilo in Italia non può essere minimamente paragonata alla situazione presente in Grecia all'epoca della sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia (sopra citata), e che la struttura e la situazione globale dell'accoglienza in Italia non può, di per sé, impedire qualsiasi trasferimento di richiedenti asilo in tale paese (si veda Tarakhel, sopra citata, §§ 114-115). La Corte osserva che il Governo italiano è stato debitamente informato dai suoi omologhi svizzeri che la prima e la quarta ricorrente sono una madre nubile con una figlia minore, e che era stato programmato di trasferirle in Italia. Dalle circolari del 2 febbraio, del 15 aprile e dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'interno italiano (si veda il paragrafo 15 supra) la Corte desume che alla prima e alla quarta ricorrente sarebbe assegnato uno dei posti delle strutture di accoglienza in Italia riservati alle famiglie con figli minorenni e non ha motivo di ritenere che non vi sarebbe alcun posto di questo tipo disponibile per le stesse al loro arrivo in Italia (si veda A.T.H. c. Paesi Bassi (dec.), n. 54000/11, § 38, 17 novembre 2015). La Corte ritiene inoltre che la prima e la quarta ricorrente non abbiano dimostrato che in caso di rientro in Italia le loro prospettive, considerate da un punto di vista materiale, fisico o psicologico, rivelassero un rischio di privazioni sufficientemente reale e imminente, tale da essere contemplato, per la sua gravità, nel campo di applicazione dell'articolo 3. La Corte non riscontra alcuna base che permetta di assumere che le ricorrenti non avrebbero

accesso alle risorse disponibili in Italia per una madre nubile con una figlia minore che richiede asilo, o che, in caso di difficoltà connesse alla salute o di altro tipo, le autorità italiane non risponderanno in modo appropriato. In ogni caso, resta possibile per la prima e la quarta ricorrente presentare un nuovo ricorso alla Corte (compresa una domanda di misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte) se dovesse sorgere la necessità (A.T.H. c. Paesi Bassi, sopra citata, § 41). Successivamente al ritorno la ricorrente non ha presentato osservazioni. In ordine al secondo ricorrente, la Corte ricorda di aver già concluso che il trasferimento di richiedenti asilo maggiorenni dalla Svizzera all'Italia, compreso di quelli che necessitano di cure mediche ma che non sono gravemente malati, non darebbe luogo a violazione dell'articolo 3 della Convenzione (A.S. c. Svizzera, n. 39350/13, § 38, 30 giugno 2015; A.M. c. Svizzera (dec), n. 37466/13, § 20, 3 novembre 2015). Dato che il secondo ricorrente è maggiorenne e non ha dimostrato di essere gravemente malato, la Corte non vede motivo per discostarsi dalle sue conclusioni relative alle summenzionate cause. Segue che questa parte del ricorso è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione ed è pertanto irricevibile in applicazione dell'articolo 35 § 4. Le doglianze ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione la prima, il secondo e la quarta ricorrente hanno dedotto che, recidendo, trasferendoli in Italia, i legami con i loro numerosi parenti che vivevano in Svizzera, la Svizzera avrebbe violato il loro diritto al rispetto della loro vita privata e familiare. L'articolo 8 recita: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui." La Corte ricorda che se uno Stato contraente tollera la presenza di uno straniero nel suo territorio, permettendogli in tal modo di attendere la decisione di una domanda di permesso di soggiorno, il ricorso avverso tale decisione o una nuova domanda di permesso di soggiorno, tale Stato contraente permette allo straniero di fare parte della società del paese ospite, di costruire dei rapporti e di creare una famiglia in tale luogo. Ciò non comporta tuttavia automaticamente che le autorità dello Stato contraente interessato siano, conseguentemente, obbligate ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione a permettergli di stabilirsi nel loro paese. Analogamente, mettere le autorità del paese ospite di fronte alla vita familiare come un *fait accompli* non comporta che tali autorità siano conseguentemente obbligate ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione a permettere al ricorrente di stabilirsi nel paese. La Corte ha precedentemente ritenuto che, in generale, le persone che si trovano in tale situazione non possano legittimamente aspettarsi che sia loro conferito il diritto di soggiorno (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, § 103, 3 ottobre 2014). Lo stesso vale nei casi dei richiedenti asilo la cui presenza nel territorio di uno Stato contraente è tollerata d'ufficio dalle autorità interne, o è accettata in conformità ai loro obblighi internazionali (A.S. c. Svizzera, sopra citata, § 44). Come le cause Jeunesse (§ 104) e A.S. c. Svizzera (§ 45), il caso di specie può essere distinto dalle cause concernenti "immigrati residenti" così come tale nozione è stata utilizzata nella giurisprudenza della Corte, ovvero, in relazione a persone cui è già stato formalmente concesso il diritto di risiedere nel paese ospite. La successiva revoca di tale diritto, per esempio perché l'interessato è stato condannato per un reato, costituirà un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata e/o familiare ai sensi dell'articolo 8. In tali casi la Corte

esaminerà se l'ingerenza è giustificata a norma del secondo paragrafo dell'articolo 8. A tale riguardo essa terrà conto dei vari criteri che ha individuato nella sua giurisprudenza al fine di determinare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra i motivi alla base della decisione delle autorità di revocare il diritto di soggiorno e i diritti della persona interessata di cui all'articolo 8 (Jeunesse, § 104). Dato che la situazione fattuale e giuridica di un immigrato residente e quella di uno straniero che chiede di essere accolto, che può essere o meno un richiedente asilo, non sono uguali, i criteri elaborati nella giurisprudenza della Corte per valutare se la revoca di un permesso di soggiorno di un immigrato residente sia compatibile con l'articolo 8 non possono essere trasposti immediatamente alla situazione della prima, del secondo e della quarta ricorrente. La questione che deve essere esaminata nel caso di specie, tenendo conto delle circostanze nel loro complesso, è piuttosto quella di sapere se le autorità svizzere avessero l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, di concedere alla prima, al secondo e alla quarta ricorrente un permesso di soggiorno in Svizzera, in qualità di richiedenti asilo o per altro motivo, permettendo loro in tal modo di condurre la vita familiare che essi potevano aver stabilito in territorio svizzero (*mutatis mutandis*, *ibid.*, § 105). Il presente caso riguarda quindi non soltanto la vita familiare, ma anche l'immigrazione lato sensu. Per questo motivo esso deve essere considerato un caso che denuncia l'inosservanza da parte dello Stato convenuto di un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*mutatis mutandis*, *ibid.*, § 105). La Corte ricorda che in una causa che riguarda la vita familiare e l'immigrazione, la portata degli obblighi di uno Stato di accogliere nel suo territorio i parenti di persone residenti in tale Stato varierà a seconda delle particolari circostanze in cui si trovano le persone interessate e dell'interesse generale. I fattori di cui si deve tener conto in tale contesto sono la portata del danno che subirebbe effettivamente la loro vita familiare, la portata dei legami nello Stato contraente, l'eventuale esistenza di ostacoli insormontabili per la famiglia che vive nel paese di origine dello straniero interessato, e l'eventuale esistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico, che fanno propendere per l'esclusione (*ibid.*, § 107). Un'altra importante considerazione è la questione di sapere se la vita familiare è iniziata in un momento in cui le persone interessate sapevano che lo status di immigrato di una di esse avrebbe potuto comportare che la permanenza di tale vita familiare nello Stato ospite sarebbe stata fin dall'inizio precaria. La giurisprudenza consolidata della Corte prevede che, in simili casi, l'espulsione del familiare non cittadino costituirà violazione dell'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali (*ibid.*, § 108). Nel caso di specie, la Corte osserva che non esiste traccia della presenza dei ricorrenti in Svizzera precedentemente al 27 agosto 2013, data in cui hanno presentato domanda di asilo, e la loro successiva presenza in territorio svizzero è stata tollerata dalle autorità interne per circa un mese (si veda il paragrafo 4 *supra*), soltanto al fine di valutare il loro status di richiedenti asilo e osservare i loro obblighi pertinenti ai sensi del Regolamento Dublino e del diritto nazionale (*mutatis mutandis*, A.S. c. Svizzera, *sopra citata*, § 49). La Corte ha precedentemente ritenuto che non vi è vita familiare, ai sensi dell'articolo 8, tra genitori e figli maggiorenni, o tra fratelli maggiorenni, a meno che essi non possano dimostrare ulteriori elementi di dipendenza (*Slivenko c. Lettonia* [GC], n. 48321/99, § 97, CEDU 2003-X; *Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi* (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000), e considerazioni analoghe valgono per altri rapporti familiari quali quelli tra zia e nipote (*F.N. c. Regno Unito* (dec.), n. 3202/09, § 36, 17 settembre 2013). Assumendo che la prima, il secondo e la quarta ricorrente e i loro parenti che vivono in Svizzera, compresa la terza

ricorrente, abbiano mantenuto legami familiari quando vivevano in Siria, e assumendo che nel caso dei ricorrenti possano essere dimostrati ulteriori elementi di dipendenza, non si può sostenere che la tolleranza da parte delle autorità interne della presenza dei ricorrenti in Svizzera per un lungo periodo di tempo abbia permesso a questi di stabilire e sviluppare forti legami familiari in Svizzera (a contrario, Jeunesse, sopra citata, § 116). Tenendo presente il margine di discrezionalità concesso agli Stati in materia di immigrazione, la Corte ha ritenuto che sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra i contrastanti interessi in gioco, ovvero gli interessi della prima, del secondo e della quarta ricorrente, di stabilire una vita familiare in Svizzera, da un lato, e gli interessi di ordine pubblico dello Stato convenuto di controllare l'immigrazione (ibid., § 51, dall'altro. Per quanto sopra esposto, la doglianza della prima, del secondo e della quarta ricorrente ai sensi dell'articolo 8 è manifestamente infondata e pertanto irricevibile, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. La doglianza ai sensi dell'articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 della Convenzione La prima, il secondo e la quarta ricorrente hanno sostenuto che è stato loro negato un ricorso effettivo in Svizzera in ordine alle loro doglianze ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione, perché la decisione del 21 ottobre 2013 del Tribunale amministrativo federale non aveva tenuto conto di informazioni che indicavano il rischio reale che in Italia essi sarebbero stati esposti a condizioni di vita estremamente difficili. L'articolo 13 della Convenzione prevede: "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali." La Corte si limiterà a osservare che, secondo la sua costante giurisprudenza, l'articolo 13 esige che esista nel diritto interno un ricorso soltanto in ordine a doglianze "sostenibili" ai sensi della Convenzione (si vedano, tra molti altri precedenti, Boyle e Rice c. Regno Unito, 27 aprile 1988, § 52, Serie A n. 131; più recentemente, Athanassoglou e altri c. Svizzera [GC], n. 27644/95, § 58, CEDU 2000 IV; Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n. 36022/97, § 137, CEDU 2003 VIII; Taheri Kandomabadi c. Paesi Bassi (dec.), nn. 6276/03 e 6122/04, 29 giugno 2004; e El Morabit c. Paesi Bassi (dec.), n. 46897/07, 18 maggio 2010). In considerazione delle conclusioni di cui sopra, la Corte non ritiene che sia stata accertata una pretesa sostenibile ai sensi dell'articolo 3 e 8 della Convenzione. Conseguentemente, anche questa doglianza è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 della Convenzione. Sulla dedotta violazione della Convenzione in ordine alla terza ricorrente La Corte osserva che in data 9 marzo 2015 alla terza ricorrente era stato concesso lo status di rifugiata in Svizzera. Ella pertanto non rischia più di essere trasferita in Italia. Per questo motivo, la Corte ritiene che la questione sia stata risolta ai sensi dell'articolo 37 § 1, lettera b) della Convenzione (Khan c. Germania [GC], n. 38030/12, § 33, 21 settembre 2016; K.U. c. Svizzera (dec.), n. 30349/13, 20 gennaio 2015; T.A. e altri c. Svizzera (dec.), n. 50165/14, 7 luglio 2015) e che questa parte del ricorso debba essere cancellata dal ruolo. Inoltre, in conformità all'articolo 37 § 1 in fine, la Corte non riscontra particolari circostanze relative al rispetto dei diritti umani, garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, che impongano di proseguire l'esame della causa in relazione alla terza ricorrente. La Corte sottolinea che, a differenza dell'articolo 41 della Convenzione, che entra in gioco soltanto se la Corte ha precedentemente ritenuto "che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli", l'articolo 43 § 4 del Regolamento le permette di riconoscere soltanto le spese nel caso in cui un ricorso sia stato cancellato dal ruolo (si vedano Sisojeva e altri c. Lettonia [GC], n. 60654/00, § 132, CEDU 2007 e Kovačič e altri c. Slovenia [GC], nn.

44574/98, 45133/98 e 48316/99, § 275, 3 ottobre 2008). Nel caso di specie, la terza ricorrente chiede CHF 1.390,83 (approssimativamente EUR 1.280) per le spese sostenute in conseguenza del rifiuto delle autorità svizzere di riconoscerle il diritto di mantenere una vita familiare in Svizzera (si veda il paragrafo 11 supra). La Corte osserva che, quando in data 21 ottobre 2013 il Tribunale amministrativo ha pronunciato la sua sentenza, la terza ricorrente non era giuridicamente coniugata e il suo compagno era soltanto tollerato in territorio svizzero al fine della domanda di asilo presentata dallo stesso. Ella non poteva attendersi ragionevolmente di avere il diritto di rimanere in Svizzera. Date le circostanze, la Corte non ritiene vi sia motivo per disporre specificamente in relazione al rimborso delle spese. Per questi motivi, la Corte, all'unanimità, Dichiara il ricorso irricevibile in relazione alla prima, al secondo e alla quarta ricorrente; Decide di cancellare il ricorso dal ruolo in relazione alla terza ricorrente. Fatta in inglese, poi notificata per iscritto in data 27 ottobre 2016. Fato■ Arac■ Cancelliere aggiunto Luis López Guerra Presidente

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.